

Università degli Studi di Siena



Protocollo per il trattamento accessorio

*(integrazioni Protocollo 21 marzo 2003)*

**Protocollo contenente:**

**Integrazioni** al Contratto collettivo integrativo di Ateneo, sottoscritto in data 21 marzo 2003, sulle materie di cui

- all'art.4, comma 2, lettere **a** (criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68), **b** (criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici), **d** (criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge), **k** (criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti) e **p** (criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 del personale del comparto "Università".

A seguito dell'incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del **29.09.04**, viene sottoscritto il presente accordo sulle materie di cui in premessa, ad integrazione del precedente accordo in materia.

Non comportando il presente accordo costi aggiuntivi rispetto al protocollo sottoscritto il 21 marzo 2003, non necessita del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall'art.5, comma 4, del CCNL, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo.

**Per la delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena,**

f.to Prof. Antonio CARDINI, delegato del Rettore

f.to Dott. Antonio CARONNA, Direttore amministrativo

**Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:**

per la CGIL/Snur f.to Dott. Diodato ANGELACCIO

per la CISL/Università f.to Sig. Francesco FUSI

per la UIL/P.A. f.to Dott. Filippo CARLUCCI

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni f.to Sig.ra Monica SANTINELLI

per le R.S.U. f.to Dott.ssa Monica MASTI

## **PREMESSA**

**Tenuto conto** che l'accordo decentrato relativo alla determinazione dei criteri generali per la realizzazione delle progressioni economiche all'interno delle categorie e delle progressioni verticali, sottoscritto il 09.01.2001, prevede che *"le indennità professionali e quelle corrisposte agli Specialisti di ricerca di 2° livello nel corso della Sperimentazione ex art. 50 del precedente CCNL, per la parte non riassorbibile con il nuovo CCNL, permangono come assegno ad personam a valere sulle risorse di cui all'art. 67 e fino al loro totale riassorbimento: a tale riassorbimento concorrono anche le indennità eventualmente corrisposte ai sensi degli articoli 62 e 63 del CCNL"*;

**Considerate** le modalità di riassorbimento di tali assegni ad personam, precisate con nota del Direttore Amministrativo del 06.09.2001, prot. n. 18669/R.U., richiamata dal Protocollo sul trattamento accessorio sottoscritto in data 21.03.03, secondo la quale *"dall'importo di tali assegni ad personam saranno portati in detrazione tutti i miglioramenti economici derivanti da successivi inquadramenti in categorie o posizioni economiche superiori a quella ricoperta al 30.12.2000 intervenuti successivamente a tale data e tutte le indennità eventualmente corrisposte ai sensi degli art. 62 e 63 del CCNL, compresi i benefici derivanti dalla Disp. DA n. 115/01"*;

**Tenuto conto** che a seguito dell'applicazione del Protocollo sottoscritto il 30.06.2004, è stato disposto tale riassorbimento nei confronti del personale in godimento di tale assegno, per una somma pari alla differenza tra la retribuzione derivante dalla vecchia posizione economica di inquadramento e dalla nuova;

**Considerato** che la intervenuta modifica della natura di tale somma, che da accessorio diventa stipendio, ha inciso automaticamente anche sulla determinazione della indennità integrativa stipendiale di cui alla legge n. 213/71 e al d.p.r. n. 761/79 del personale convenzionato con il SSN sulla base del CCNL della dirigenza medica, comportandone una corrispondente e contestuale diminuzione;

**Tenuto conto** che lo spirito dell'accordo del 2001 nel prevedere un progressivo riassorbimento dell'ex indennità professionale, tendeva comunque a garantire il mantenimento del tetto retributivo complessivo percepito dal dipendente;

## **le parti concordano**

ad integrazione del Protocollo sottoscritto il 21 marzo 2003, così come modificato con i successivi accordi integrativi, per il personale convenzionato con il SSN in godimento dell'assegno ad

personam di cui in premessa, nel caso di totale o parziale riassorbimento delle indennità professionali e quelle corrisposte agli Specialisti di ricerca di 2° livello nel corso della Sperimentazione ex art. 50 del precedente CCNL, a seguito di inquadramento in posizione economica o categoria universitaria superiore a quella ricoperta, la somma riassorbita è trasformata in un **assegno personale**, che ha natura accessoria ed è corrisposto in dodici mensilità senza maturazione di tredicesima e che sarà definitivamente riassorbito con tutti i successivi miglioramenti economici derivanti dai rinnovi dei CCNL sia del comparto Università sia del Comparto Sanità.

Il presente accordo si applica anche alle progressioni economiche disposte con decorrenza 01.01.2003, in applicazione dell'accordo del 30.06.2004.